



COMUNE DI MONDAVIO

(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IMU

Imposta municipale propria

TASI

Tributo per i servizi indivisibili

TARI

Tassa sui rifiuti

(IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2014)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 07.08.2014)

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento
- ART. 2 - Presupposto
- ART. 3 - Soggetto attivo
- ART. 4 - Componenti del Tributo

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- ART. 5 - Disciplina dell'IMU
- ART. 6 - Equiparazione all'Abitazione Principale
- ART. 7 - Valore venale delle Aree Fabbricabili
- ART. 8 - Riduzione d'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
- ART. 9 - Versamenti effettuati da un Contitolare
- ART. 10 - Versamenti minimi e Dilazioni di pagamento
- ART. 11 - Esenzioni

TITOLO III - DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- ART. 12 - Presupposto e finalità
- ART. 13 - Servizi indivisibili
- ART. 14 - Soggetti passivi della TASI
- ART. 15 - Immobili soggetti alla TASI
- ART. 16 - Periodi di applicazione della TASI
- ART. 17 - Disciplina della Base Imponibile TASI
- ART. 18 - Detrazioni TASI
- ART. 19 - Riduzioni ed esenzioni TASI
- ART. 20 - Versamento della TASI
- ART. 21 - Somme di modesto ammontare

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- ART. 22 - Presupposto per l'applicazione della TARI
- ART. 23 - Gestione e Classificazione dei rifiuti
- ART. 24 - Rifiuti assimilati agli urbani
- ART. 25 - Sostanze escluse dalla Normativa sui rifiuti
- ART. 26 - Soggetto attivo
- ART. 27 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- ART. 28 - Soggetto passivo
- ART. 29 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- ART. 30 - Esclusione dall'Obbligo di conferimento
- ART. 31 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- ART. 32 - Superficie degli Immobili
- ART. 33 - Costo di Gestione
- ART. 34 - Determinazione della Tariffa
- ART. 35 - Articolazione della Tariffa
- ART. 36 - Periodi di Applicazione del Tributo
- ART. 37 - Tariffa per le utenze domestiche
- ART. 38 - Occupanti le utenze domestiche
- ART. 39 - Tariffa per le utenze non domestiche
- ART. 40 - Classificazione delle utenze non domestiche
- ART. 41 - Riscossioni e Pagamenti della TARI
- ART. 42 - Scuole Statali
- ART. 43 - Tributo Giornaliero
- ART. 44 - Tributo Provinciale
- ART. 45 - Riduzioni per le utenze domestiche

- ART. 46 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- ART. 47 - Riduzioni per rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero
- ART. 48 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- ART. 49 - Agevolazioni
- ART. 50 - Interventi a favore di famiglie con portatori di handicap
- ART. 51 - Cumulo delle Riduzioni ed Agevolazioni

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 52 - Dichiarazione
- ART. 53 - Funzionario Responsabile
- ART. 54 - Verifiche ed Accertamenti
- ART. 55 - Sanzioni
- ART. 56 - Accertamento con adesione
- ART. 57 - Importi minimi
- ART. 58 - Riscossione coattiva
- ART. 59 - Entrata in vigore e norme finali

ALLEGATO - A - (TARI) "Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali"

ALLEGATO - B - (TARI) "Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti"

ALLEGATO - C - "Agevolazioni - Contributi - Riduzioni - Esenzioni"

ALLEGATO - D - "Sostanze assimilate ai rifiuti urbani"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Mondavio, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo della IUC il Comune di Mondavio per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

a) *la componente patrimoniale*, dovuta dal possessore di immobili, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

b) *la componente riferita ai servizi*, articolata a sua volta:

b1) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge n. 147/2013, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente Regolamento;

b2) nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge n. 147/2013, a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

2. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa di natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della Legge n. 147/2013.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5

DISCIPLINA DELL'IMU

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Mondavio dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D.L. n. 23/2011.

3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Mondavio. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più Comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Mondavio in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6

EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'imposta municipale propria continua a considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale/i pertinenza/e.

2. Ai fini dell'imposta municipale propria non si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

3. Le condizioni di cui al comma 1 sono riconosciute solo se dichiarate dall'interessato con autocertificazione avvalendosi delle facoltà previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione deve essere fatta pervenire all'Ufficio Tributi entro i medesimi termini di cui all'art. 52 del presente Regolamento. La dichiarazione una volta presentata si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

ART. 7

VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come inteso ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

3. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

4. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

5. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.

Art. 8

RIDUZIONE D'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3 lettera b) del D.L. n. 201/2011, come convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011.

2. Il fabbricato deve risultare di fatto non utilizzato. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Si intendono tali, i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di ristrutturazione, consolidamento, restauro e risanamento conservativo e che nel contempo risultino, anche in parte, diroccati, pericolanti e/o fatiscenti.

3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

4. Qualora il fabbricato in questione sia costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche se con diversa destinazione d'uso, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata con le modalità di cui all'art. 13, comma 3 lettera b) del D.L. n. 201/2011, come convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011. Nel caso in cui, in luogo della documentazione attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità, il contribuente presenti, come facoltativamente previsto, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, questa va presentata unitamente alla dichiarazione IMU con la quale viene dichiarata l'inagibilità/inabitabilità stessa.

6. Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui al punto 5

7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 5.

8. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 9

VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 10

VERSAMENTI MINIMI E DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, può essere concessa la rateizzazione del pagamento con provvedimento formale del Responsabile del Procedimento dell'Imposta, previa richiesta scritta da presentarsi entro e non oltre il 31 maggio dell'anno d'imposta, per un numero massimo di quattro rate con l'ultima scadenza entro e non oltre il 31 Maggio dell'anno successivo.

Art. 11

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art.9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, province, dai comuni destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. La riserva allo Stato del gettito I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,60 per mille, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b)c)d)e)f)h) del D. Lgs.n.504/92 come di seguito riportate:

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973 n.601 e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art.13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l' 11 Febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 Maggio 1929, n.810 ;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27 Dicembre 1977, n. 984 ;

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere

dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla presente lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri.

4. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3bis, del D.L. 30 Dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 1994 n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

5. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'I.M.U. di cui all'art.13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011 n.214, e successive modificazioni, relative ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto Legge n.201 del 2011.

6. A decorrere dal 1° Gennaio 2014 sono esenti dall'I.M.U i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

7. L' Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011 n.214;

L'imposta Municipale Propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali (definiti dal Ministro dell'Infrastrutture, Solidarietà Sociale, politiche per la famiglia, giovanili e attività sportive del 22 Aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 Giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata dal coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19.05.2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 12

PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 13.

ART. 13

SERVIZI INDIVISIBILI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 682, lettera b) punto 2 della Legge n. 147/2013, i servizi indivisibili sono così individuati:

- a) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistica;
- b) servizio di polizia municipale;
- c) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- d) illuminazione pubblica e servizi connessi;
- e) urbanistica e gestione del territorio;
- f) servizi di protezione civile;
- g) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

2. Per ogni servizio, il Consiglio Comunale, in sede di determinazione annuale delle aliquote del tributo, individua i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta: Personale; Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime; Prestazioni di servizi; Utilizzo di beni di terzi; Trasferimenti; Interessi passivi e oneri finanziari diversi; Imposte e Tasse; Oneri straordinari della gestione corrente; Ammortamenti di esercizio; Fondo svalutazione crediti; Fondo di riserva.

3. Nella medesima delibera di cui al precedente comma 2, il Consiglio Comunale può individuare ulteriori servizi indivisibili e/o modificare i servizi individuati al comma 1.

ART. 14

SOGGETTI PASSIVI DELLA TASI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al successivo articolo 15. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% (dieci per cento), mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo, ognuno rispettivamente in considerazione della propria destinazione d'uso. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. In caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 15 **IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

ART. 16
PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASI

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal mese in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari soggette al tributo e sussistono fino al mese in cui è avvenuta la cessazione del possesso o della detenzione. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.

ART. 17
DISCIPLINA DELLA BASE IMPONIBILE TASI

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. La base imponibile è ridotta del 50% (cinquanta per cento):

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per la disciplina di tali fabbricati si fa riferimento alle disposizioni dell'IMU di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 18
DETRAZIONI TASI

1. Il Consiglio Comunale, con la medesima delibera di determinazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni dalla TASI, in favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione della detrazione stessa.

ART. 19
RIDUZIONI ED ESENZIONI TASI

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679, art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

ART. 20
VERSAMENTO DELLA TASI

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati

riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

3. Le scadenze del versamento, ove non stabilite per legge, saranno definite anno per anno con la stessa delibera che determina le aliquote.

ART. 21

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. L'Imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad €. 12,00 annue. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 22 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di tutti i locali comunque denominati o di aree scoperte, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 23 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.

2. Il servizio, che sarà impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale ed assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di Igiene Urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

4. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree Verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'all. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

ART. 24

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "D" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

ART. 25
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) 11. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 26
SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al

prelievo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. Per tutti tali casi il comune assume l'obbligo di effettuazione del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati secondo le disposizioni recate dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

4. E' comunque vietata la doppia imposizione.

ART. 27 **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi a pagamento ecc.

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo di pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal tributo.

ART. 28
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile qualora utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte ad uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali ed aree in uso esclusivo.

ART. 29
ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (idrica, elettrica, gas); Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente destinati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito e alla sosta gratuita dei veicoli;

- g) per gli impianti di distribuzione di carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso a all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) le unità immobiliari rese inagibili da documentazione emessa da organi competenti; la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti;

2. Le circostanze di cui al precedente comma, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 30

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 29.

ART. 31

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a) Le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli
- c) Le superfici di strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca,

di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti o luoghi di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

3. Relativamente alle attività, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell'allegato "A" del presente Regolamento.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) Comunicare entro il mese di Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al tributo, nelle modalità previste dal presente regolamento, compreso il recupero dell'annualità precedente.

5. In riferimento all'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013, si intendono aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati, quelle delle attività artigianali ed industriali. Per magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, si intendono quelli essenzialmente e strutturalmente collegati al processo produttivo destinati a deposito e stoccaggio di materie prime e prodotti finiti necessari al processo produttivo stesso.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse dalla superficie assoggettata al tributo, ai sensi del presente articolo, il tributo verrà applicato, anche per tali superfici, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni applicabili.

ART. 32 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti del presente tributo, tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) Tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

- b) Tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti;
- d) Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) Tutti i vani principali, accessori e pertinenze (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) Tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici (comprese le unità sanitarie locali) dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di ogni genere;
- g) Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, degli automezzi o al deposito di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
- h) Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

3. Ai fini del calcolo della superficie tassabile si precisa che:

- a) Per il vano scale viene considerata la superficie della tromba moltiplicata per il numero di piani con l'esclusione del piano sottotetto;
- b) I sottotetti, cui si accede con la scala fissa, vanno conteggiati limitatamente alla parte di altezza superiore a 1,70 m., qualunque sia lo stato delle finiture degli stessi;
- c) I garage, i sotterranei e i seminterrati non destinati ad abitazione, ufficio o altra attività e aventi accesso dall'esterno, vanno conteggiati al 50% della loro superficie reale, così come vanno conteggiati al 50% gli accessori, le pertinenze, i ripostigli, ecc. esterni al corpo del fabbricato principale non al servizio di una qualunque attività.

ART. 33
COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatta dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito;

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni;

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili (chiusura o riduzione di utenze), ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

a) gli eventuali crediti divenuti inesigibili;

b) l'introito di cui al contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 convertito in modificazioni nella L. 31/2008.

ART. 34
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità;

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4., per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale.

ART. 35
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione potenziale di rifiuti delle due fasce. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, all. 1 del D.P.R. 158/1999.

4. La determinazione puntuale dei coefficienti è fatta dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe quale parte integrante e sostanziale.

5. I criteri per la determinazione delle tariffe tra utenze domestiche e non domestiche e tra quote fisse e quote variabili riferite alle stesse verranno dettagliatamente riportati nella delibera di approvazione delle tariffe annuali.

ART. 36
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Le dichiarazioni di inizio, di cessazione o di modifica e variazione devono essere presentate, secondo la modulistica prevista e disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito del Comune, entro i 30 giorni successivi al momento in cui il fatto si è determinato.

4. Decorso tale termine perentorio, per tutti i casi in cui il Comune disponga di notizie, informazioni o atti, per competenze proprie e direttamente esercitate dagli uffici comunali, che influiscano sull'attività di gestione del tributo, si procede alla modifica d'ufficio secondo i principi e modalità indicati nell'allegato "B", che traccia il quadro esemplificativo delle situazioni più ricorrenti.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 37, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 37

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche e determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 38

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf, badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello pari ad UNO. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine e le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenziali di abitazioni, si considerano utenze non domestiche con applicazione della tariffa relativa ad esposizioni, autosaloni, magazzini (tariffa 4) di cui alla tabella 3b, dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

5. Non sono considerati pertinenziali, all'abitazione, tutti i locali non individuati come tali nella visura catastale i quali non sono collegabili alla abitazione dell'utilizzatore se collocati ad una distanza maggiore di 100 (cento) metri e comunque entro un massimo di due unità per ogni abitazione.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente del nucleo familiare.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 30 Giugno dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

9. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal DPR 158/99, in sei categorie da 1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.

ART. 39

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 40

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle indicate nel DPR 158/99 in funzione della popolazione residente.

2. Le categorie possono essere suddivise in sottocategorie per meglio adeguare i livelli di produzione specifica di rifiuti, comunque sempre entro i limiti fissati dal DPR 158/99.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene, di norma, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

4. Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia o sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Alle superfici che presentano un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata e di estensione non inferiore a 200 mq., sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Per le utenze riferite a bad and breakfast e agriturismi è istituita un'apposita tariffa.

ART. 41

RISCOSSIONE E PAGAMENTI DELLA TARI

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tassa rifiuti e tributo provinciale, suddividendo di norma l'ammontare complessivo in due rate con le seguenti scadenze massime: entro il mese di ottobre per la tassazione in acconto riferita al primo semestre dell'anno ed entro il successivo mese di aprile per la tassazione a saldo riferita all'annualità precedente. Il Comune può variare le scadenze ed il numero delle rate insieme all'approvazione delle tariffe annuali.

2. Le modifiche inerenti le caratteristiche ed i periodi di tariffazione dell'utenza che comportino variazione degli importi dovuti, possono essere conteggiate dal Comune, mediante conguaglio, anche l'anno successivo.

3. Qualora l'utente non provveda al pagamento alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r, di apposita richiesta di pagamento, con spese di notifica a suo carico.

4. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento.

ART. 42

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 43

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. Se l'occupazione temporanea non supera i 183 giorni/anno, anche non continuativi, si applica la tariffa giornaliera della categoria corrispondente all'attività, maggiorata in relazione alla maggiore incidenza dei costi dovuti alla particolarità dell'intervento.

Tale maggiorazione è così determinata:

a) Occupazioni fino a 90 giorni --> 30% (trenta per cento);

b) Occupazioni da 91 a 140 giorni --> 40% (quaranta per cento);

c) Occupazioni da 141 a 183 giorni --> 50% (cinquanta per cento);

Se l'occupazione supera i 183 giorni/anno si applica la tariffa della categoria corrispondente all'attività per l'intero anno solare.

3. La mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 47(recupero), 48 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 49 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'art. 45 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 46.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato mediante bollettino di ccp intestato a Comune di Mondavio con causale: "Tributo Giornaliero TARI".

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili calcolata su base giornaliera rispetto alle superfici assoggettate a tributo.

8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi, che si occupa delle riscossioni, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 44

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili ed è versato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

ART. 45

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10 %;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 6% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. La riduzione è riconosciuta anche ai cittadini che abbiano sottoscritto il contratto di comodato d'uso gratuito per la dotazione di una compostiera o che abbiano in precedenza ricevuto dal Comune di Mondavio una compostiera sempre in comodato d'uso gratuito senza aver stipulato apposito contratto. Qualora, a seguito dei controlli periodici eseguiti dagli Ispettori Ambientali e/o Vigili Urbani, la compostiera risulti essere inutilizzata o non più presente presso l'utenza, o che il compostaggio venga effettuato in modo non corretto, all'utente non verrà riconosciuta alcuna riduzione e verranno addebitate, oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse di cui ha goduto della agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.

Ogni anno l'Ufficio Tecnico deve trasmettere alla Ragioneria e ai Vigili l'elenco degli utilizzatori del compostaggio, al fine del controllo di cui sopra.

4. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

5. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 46

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare si applica, una riduzione del 10% sia sulla quota fissa che su quella variabile.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

4. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 47

RIDUZIONI PER RIFIUTI ASSIMILATI EFFETTIVAMENTE AVVIATI AL RECUPERO

1. Su specifica istanza dei titolari delle attività, per lo smaltimento di cartoni e imballaggi, provenienti da attività commerciali, verrà rimborsata la spesa dimostrata per lo smaltimento in proprio, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, maggiorata del 10%, fino ad una somma pari al 30% della tassa dovuta per la superficie tassata come attività produttiva o commerciale. Per aver diritto a tale rimborso, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita istanza, corredata da idonea documentazione attestante la qualità e la quantità del rifiuto smaltito in proprio, entro e non oltre il 20 gennaio successivo alla data di iscrizione a ruolo.

ART. 48

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste in zona non servita per le utenze poste ad una distanza superiore a KM 1 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza (o intersezione della strada privata con la strada pubblica).

2. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

ART. 49

AGEVOLAZIONI

Nell'Allegato "C" sono indicate le agevolazioni, contributi, esenzioni e riduzioni sul tributo comunale da applicare sia sulla parte fissa che su quella variabile, specificamente previste dal Comune.

ART. 50

INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20% (venti per cento) nei confronti di nuclei familiari con al loro interno soggetti portatori di handicap certificata da idonea documentazione dell'autorità competente attestante un handicap grave e permanente il cui ISEE sia fino a € 10.600,00.

2. L'agevolazione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni così come risulta dai documenti o dall'autocertificazione presentata. La richiesta pervenuta oltre il termine di cui all'art. 52 (dichiarazione) comporterà il diritto al beneficio della riduzione dall'anno successivo senza possibilità di riduzioni retroattive.

3. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a quando il soggetto portatore di handicap rimane residente nello stesso nucleo familiare.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il termine di cui all'art. 52(dichiarazione) il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione.

5. La documentazione per aver diritto alla riduzione di cui sopra dovrà essere presentata all'ufficio servizi sociali che provvederà successivamente alla redazione dell'elenco degli aventi diritto.

ART. 51

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate;

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 52 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme delle seguenti lettere:

a) I soggetti passivi di cui all'art. 28 del presente Regolamento devono presentare al Comune la dichiarazione di inizio occupazione e/o di variazione entro il termine di cui al comma 1 successivo all'intervenuta occupazione/variazione. La dichiarazione è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti. Tale documento deve essere sottoscritto e consegnato al Comune da uno dei coobbligati di cui all'art. 22.

b) Tale dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti necessari per la corretta applicazione della tariffa; eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (quali ad esempio, la modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc.) dovranno essere dichiarate entro il medesimo termine di cui al comma 1.

c) Si prescinde dall'obbligo di dichiarazione per le informazioni concernenti la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo. Tali informazioni saranno autonomamente acquisite dall'Ufficio preposto alla riscossione direttamente dalle risultanze degli atti anagrafici comunali della popolazione residente. Restano fermi per i soggetti passivi gli obblighi di iscrizione/cancellazione e per le altre tipologie di variazione.

d) Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal Regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

e) La dichiarazione di inizio occupazione per le utenze particolari di cui al comma 1 dell'art. 43 si considera assolta con la richiesta di occupazione suolo pubblico effettuata dai soggetti passivi o comunque con la verbalizzazione della Polizia Municipale che dà atto di tale occupazione. L'Ufficio preposto alla riscossione della tariffa acquisirà autonomamente tali informazioni e provvederà alla conseguente emissione degli avvisi di pagamento anche in forma cumulativa per occupazioni ricorrenti.

ART. 53
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 54
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla Legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a mettere a disposizione all'Ufficio Tributi la libera consultazione dei propri archivi cartacei ed informatici. Ove la diretta consultazione informatica non sia possibile con gli applicativi gestionali dell'Ente per problematiche di ordine tecnico, su richiesta dell'Ufficio Tributi, e nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, tali archivi e/o elenchi saranno trasmessi in copia, possibilmente informatizzata. Vanno trasmesse:

- le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- le comunicazioni di fine lavori ricevute;

- copia dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- copia dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- copia di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;

- ogni altra informazione utile richiesta dall'Ufficio Tributi.

3. Le variazioni del numero dei componenti i nuclei familiari, quando possibile, saranno automaticamente acquisite dall'Ufficio Tributi tramite interscambio dati automatizzato tra gli applicativi informatici dell'Ente.

4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

ART. 55 SANZIONI

1. Le sanzioni applicabili alla IUC sono quelle di cui all'art. 1, commi da 695 a 701, della Legge n. 147/2013.

ART. 56 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs n. 218/1997.

ART. 57 IMPORTI MINIMI

1. Per i versamenti spontanei l'importo minimo è quello di cui all'art. 1 comma 168 della Legge 27/12/2006, n. 296 oppure, se previsto, quello indicato dal Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, alla riscossione coattiva, al provvedimento di rimborso, qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 (euro dodici,00) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 58 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva sarà effettuata secondo le procedure dell'ingiunzione fiscale, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, entro il termine fissato dall'art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006.

ART. 59
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente Regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Allegato "A"

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali

| ATTIVITA' | PERCENTUALE DI RIDUZIONE |
|---|---------------------------------|
| Lavanderie a secco e tintorie non industriali | 20% |
| Laboratori eliografici, di sviluppo fotografico, incisioni e serigrafie | 20% |
| Vetriere | 30% |
| Officine di riparazione veicoli e cicli | 30% |
| Officine di autoriparatori e di elettrauto | 30% |
| Gommisti | 30% |
| Autocarrozzerie | 30% |
| Autolavaggi e autorimesse | 30% |
| Distributori di carburante | 30% |
| Falegnamerie, verniciatura e allestimento insegne | 20% |
| Fonderie, carpenterie metalliche, metalmeccaniche e galvanotecniche | 40% |
| Ambulatori medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici | 20% |
| Laboratori di analisi | 20% |
| Sartorie e pelletterie | 20% |
| Lavorazione di materie plastiche e vetroresina | 20% |
| Riparazione elettrodomestici | 20% |

| Allegato "B" | | |
|---|---|---|
| Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti | | |
| Tipologia informazione | Casistica | Termini della modifica |
| Decesso/Emigrato | Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti | Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti |
| Decesso/Emigrato | Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante | Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione |
| Decesso/Emigrato | Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti | Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti |
| Decesso | Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante | Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione |
| Emigrato | Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante | Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione |
| Decesso/Emigrato | Non titolare del tributo | Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare |
| Decesso | Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale | Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti |
| Decesso | Titolare del tributo di attività non domestica | Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione |
| Nascita | Tutti i casi di utenze domestiche | Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare |
| Immigrato | Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali) | Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile) |
| | Se in casa in affitto (normale) | Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile) |
| Variazioni di residenza | In via generale | Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione |

ALLEGATO "C" – Art. 27 comma 1
AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – RIDUZIONI - ESENZIONI

| Tipologia | Descrizione |
|------------------|--|
| Esenzione | Locali ed aree adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento; |
| Esenzione | Le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 mq, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto. |
| Esenzione | Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono esenti le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati; |
| Esenzione | Locali ed aree di proprietà comunale gestiti, a seguito di convenzione, da società/associazioni sportive, associazioni culturali, ricreative ecc, pro-loco e simili, per i quali il Comune è tenuto a provvedere alle spese di manutenzione. |
| Esenzione | Area scoperte pertinenziali di immobili all'interno dei quali viene svolta una attività produttiva/commerciale/di servizi, a condizione che tali aree non siano utilizzate per attività di produzione, stoccaggio di prodotti finiti o di materie prime e non. (A titolo esemplificativo non sono soggette a tariffa le aree di manovra, parcheggi privati, verde e simili. |
| | |

ALLEGATO "D" – Art. 3 comma 1
SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 01) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 02) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 03) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- 04) accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 05) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- 06) paglia e prodotti di paglia;
- 07) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 08) fibra di legno e pasta di legno anche umido, purché palabile;
- 09) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10) feltri e tessuti non tessuti;
- 11) pelle e simil-pelle;
- 12) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17) materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- 18) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 20) nastri abrasivi;
- 21) cavi e materiale elettrico in genere;
- 22) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 25) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26) accessori per l'informatica;